



**Comune di Borgo a Mozzano
Provincia di Lucca**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E
L'ADESIONE A SOGGETTI PRIVI DI FINALITA' DI LUCRO
(Approvato con Delibera di C.C. n. 91 del 28/12/2005)**

REGOLAMENTO PER LE SPESE DI RAPPRESENTANZA, LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO E L'ADESIONE A SOGGETTI PRIVI DI FINALITA' DI LUCRO.....	1
CAPO I – Disposizioni generali	3
Art.1 – Oggetto	3
CAPO II - Attività di rappresentanza.....	4
Art. 2 – Criteri generali.....	4
Art. 3 – Specificazione delle spese di rappresentanza	4
Art. 4 – Esclusioni.....	5
Art.5 – Autorizzazioni.....	5
CAPO III – Congressi, convegni, tavole rotonde, manifestazioni ed altre iniziative similari organizzate dal Comune	5
Art.6 - Organizzazione	5
CAPO IV – Concessione di patrocinio.....	6
Art.7 – Patrocinio	6
Art.8 - Soggetti competenti alla concessione di patrocini.....	6
Art. 9 - Soggetti beneficiari dei patrocini	7
Art. 10 - Criteri per la concessione di patrocini	7
Art. 12 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni.....	8
Art. 13 - Procedura per la concessione di patrocini	8
Art. 14- Obblighi del beneficiario, e modalità di utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio.....	9
Art. 15 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico	9
Art. 16 – Istituzione e tenuta del Registro dei patrocini.....	9
CAPO IV – Adesione del Comune a soggetti senza finalità di lucro.....	10
Art. 17 - Adesione del comune a soggetti senza finalità di lucro con onere economico.	10
Art.18 – Partecipazione a soggetti privi di finalità di lucro senza onere economico per l'ente.....	10
CAPO V – Disposizioni finali	11
Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali.....	11

CAPO I – Disposizioni generali

Art.1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina:

- a) Lo svolgimento delle attività di rappresentanza, che si esplica mediante atti di cortesia, ospitalità ed omaggi di valore simbolico da parte dell'ente, in base alle finalità istituzionali espresse dalla normativa in materia di enti locali e da quelle previste dallo Statuto Comunale;
- b) i criteri e le modalità per la concessione del patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi;
- c) l'eventuale partecipazione del Comune in Comitati o l'adesione ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, secondo le modalità indicate al successivo capo IV;

2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate complessivamente a sostenere la promozione di attività che contribuiscano a sviluppare il miglioramento della qualità della vita dei soggetti appartenenti alla comunità locale.

3. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per "spesa di rappresentanza" l'atto di cortesia, ospitalità e l'omaggio di valore simbolico sostenuta verso l'esterno in base alle finalità istituzionali dell'ente, ed in ultima analisi, per far conoscere, apprezzare e seguire l'attività istituzionale svolta.
- b) per "patrocinio", il sostegno con associazione di immagine a un'iniziativa in funzione di un'adesione in linea generale dell'Amministrazione alla stessa.
- c) per "comitato d'onore" il comitato destinato a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza nel campo sociale, culturale ecc.

CAPO II - Attività di rappresentanza

Art. 2 – Criteri generali

1. Il Comune di Borgo a Mozzano, svolge attività di rappresentanza secondo i doveri che gli derivano dai fini istituzionali sanciti dallo Statuto Comunale .
2. L'attività, di cui al precedente comma, che si assolve con atti di cortesia, ospitalità ed omaggi di valore simbolico, è rivolta a soggetti che per il loro ruolo pubblico hanno veste di rappresentanza ed a coloro che, per circostanze particolari, meritano la considerazione civica e la riconoscenza pubblica .
3. La rappresentanza si manifesta, inoltre, in tutte le circostanze in cui l'Amministrazione Comunale, deve perseguire un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine, mantenere ed accrescere il proprio prestigio, valorizzare, promuovere, fare conoscere, apprezzare e seguire la propria attività, nell'ambito delle relazioni interne ed internazionali.
4. La rappresentanza non può manifestarsi in atti di semplice liberalità, deve sempre essere rivolta all'esterno dell'Ente e deve essere motivata, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dal presente regolamento.

Art. 3 – Specificazione delle spese di rappresentanza

Costituiscono spese di rappresentanza, in particolare, quelle relative alle seguenti iniziative:

- a) Ospitalità di soggetti investiti di cariche pubbliche e funzionari con rappresentanza esterna di Enti e Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva o di personalità di rilievo negli stessi settori;
 - b) Colazioni di lavoro giustificate con motivazioni di interesse pubblico del Sindaco, Vice Sindaco, e Assessori delegati con ospiti che siano investiti di cariche pubbliche o dirigenti con rappresentanza esterna di Enti, Associazioni a rilevanza sociale, politica, culturale e sportiva;
 - c) Offerta di generi di conforto (spuntini, caffè, aperitivi, bibite ecc...), a ospiti, che rivestono le qualificazioni dei precedenti punti, ricevuti dal Sindaco e dagli Assessori.
2. Inoltre in occasione di visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, manifestazioni, gemellaggi o inaugurazioni di opere del Comune, cerimonie e ricorrenze, congressi, simposi, tavole rotonde e altre iniziative consimili, in cui il comune risulti organizzatore, sono da considerarsi spese di rappresentanza ammissibili quelle per:
- a) Alloggio in albergo delle citate personalità;
 - b) Colazioni, ricevimenti o rinfreschi;
 - c) Imbandieramenti e addobbi floreali;
 - d) Noleggio di materiali audiovisivi, servizi di stampa e di relazioni pubbliche;
 - e) Acquisto, consegna o invio di omaggi (decorazioni, medaglie, targhe, coppe, foto riproduzioni, diplomi, fiori, volumi, produzioni artistiche, prodotti tipici e/o enogastronomici, ed oggetti simbolici);
 - f) Stampa di manifesti, inviti e materiale pubblicitario in genere;
 - g) Affissione manifesti;
 - h) Inserzioni su quotidiani.

Art. 4 – Esclusioni

1. Non possono essere poste a carico del bilancio Comunale le spese consistenti in atti di mera liberalità, oppure destinate a beneficio personale degli Amministratori e/o dei dipendenti del Comune, ed in ogni caso eccedenti l'interesse pubblico ed i fini istituzionali indicati nello Statuto Comunale.
2. A tal fine ogni spesa di rappresentanza dovrà essere adeguatamente motivata, attestando il rispetto dei criteri indicati al primo comma e specificando il fine che si intende perseguire.

Art.5 – Autorizzazioni

1. Le spese di rappresentanza indicate ai precedenti articoli sono autorizzate con determinazione del Responsabile del Servizio competente.
2. La liquidazione delle spese di cui al primo comma, deve essere effettuata con determinazione del responsabile, previa apposizione sulla fattura (o ricevuta fiscale), di un timbro (o dichiarazione allegata), attestante la conformità all'interesse pubblico, ed ai criteri individuati nel presente regolamento, della spesa sostenuta, da parte del soggetto ordinatore (Sindaco o Assessore).

CAPO III – Congressi, convegni, tavole rotonde, manifestazioni ed altre iniziative similari organizzate dal Comune

Art.6 - Organizzazione

1. In occasione di iniziative quali: visite di personalità o delegazioni, italiane o straniere, manifestazioni, gemellaggi, inaugurazioni di opere del Comune, cerimonie o ricorrenze, congressi, simposi, convegni, tavole rotonde ed altre consimili iniziative realizzati dal Comune di Borgo a Mozzano, le spese di rappresentanza sono a totale carico dell'apposito capitolo di P.E.G. (Piano Economico di Gestione) del servizio di competenza dell'iniziativa stessa.
2. Qualora le iniziative di cui al primo comma, siano seguite da diversi servizio o unità operative le spese di rappresentanza saranno a carico del titolare che verrà nominato responsabile del procedimento relativo all'intera iniziativa, a cui fa capo il coordinamento e l'accorpamento delle risorse economiche relative all'iniziativa stessa.
3. Nell'ipotesi in cui non venga nominato un unico responsabile, ai sensi del comma 2, la competenza alla gestione ed al pagamento delle spese di rappresentanza relative ad una iniziativa seguita da diversi servizi, saranno attribuite al titolare del centro di responsabilità
cui viene assegnata la competenza alla redazione e sottoscrizione degli atti gestionali generali che disciplinano e contengono le motivazioni, i criteri organizzativi ed i fini che con l'iniziativa nella sua unitarietà l'Amministrazione Comunale deve perseguire,

garantendo, in tal modo, una diretta correlazione tra finalità/motivazioni¹ dell'iniziativa e controllo delle condizioni a cui sono sottoposte le relative spese di rappresentanza.

4. In ogni caso, se nel centro di costo del responsabile competente non sono state individuate previamente le risorse economiche per poter organizzare e sostenere le spese di rappresentanza relative ad una iniziativa, si provvederà alle opportune variazioni degli strumenti contabili e programmatici, onde consentirne la corretta previsione e gestione economica da parte del responsabile competente.

CAPO IV – Concessione di patrocinio

Art.7 – Patrocinio

1. Il patrocinio è la manifestazione di apprezzamento e di adesione ad una singola iniziativa promossa da Enti, Associazioni, Organizzazioni e Soggetti, pubblici e privati.

2. Il patrocinio può essere concesso soltanto a quelle iniziative e manifestazioni che coinvolgono parte o tutto il territorio comunale o abbiano una rilevante ricaduta per il territorio e la comunità comunale e che presentino almeno uno dei seguenti requisiti:

a) siano pertinenti ai settori di attività di competenza dell'Ente;

b) siano significative delle esigenze di particolare valore nel campo: dell'Assistenza e sicurezza sociale, delle attività sportive, ricreative del tempo libero, della valorizzazione del territorio e delle tradizioni locali, della Cultura ed informazione, delle attività scolastiche ed educative, della Tutela dei valori ambientali, della Difesa dei diritti umani e civili, della promozione della pace e della cooperazione tra i popoli, dell'accrescimento dei valori di solidarietà sociale e della dedizione alla patria e alle sue istituzioni e comunque di particolare valore, nell'ambito dei fini istituzionali che il Comune persegue e rappresenta.

3. Tali iniziative dovranno essere pubblicizzate con l'indicazione:

"con il patrocinio del Comune di Borgo a Mozzano".

4. Fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 11, in via generale, non è consentito concedere il patrocinio alle iniziative promosse da Enti, Associazioni, Organizzazioni e Soggetti, pubblici e Privati, per fini di lucro o Commerciali.

Art.8 - Soggetti competenti alla concessione di patrocini

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e deve essere formalmente concesso con delibera della giunta comunale, valutata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell'ente pubblico.

2. L'atto di concessione del patrocinio deve disciplinare la modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo stemma ed il nome del comune.

3. La concessione del patrocinio è un atto autonomo e pertanto non comporta necessariamente onere economico per l'ente, rinviando, per quest'ultime, ad altre forme di

¹Si veda a tal fine, i principi contenuti nella sentenza n. 178/E.L. 04 del 19.04.2004, della Corte dei Conti-Sezione Giurisdizionale Regione dell'Umbria, dei principi di responsabilità ed unitarietà del procedimento amministrativo ex L.241/1990.

intervento comunale, quali la concessione di contributi e la collaborazione nella realizzazione delle iniziative, di cui al vigente Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati.

4. L'amministrazione comunale può concedere, unitamente al patrocinio dell'iniziativa, premi di rappresentanza di modico valore, ovvero la fornitura del materiale pubblicitario.

5. Il patrocinio concesso dal comune deve essere pubblicamente reso noto dal soggetto che lo ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa stessa.

Art. 9 - Soggetti beneficiari dei patrocini

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

- a) associazioni e fondazioni senza fine di lucro operanti sul territorio,
- b) altri organismi no-profit,
- c) aziende pubbliche di servizi alla persona,
- d) soggetti che realizzano attività di interesse per la comunità locale.

2. Possono essere potenziali beneficiari di patrocini dell'Amministrazione Comunale anche le società, di capitali o di persone, per iniziative divulgative, comunque non lucrative.

Art. 10 - Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:

- a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti,
- b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali,
- c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà e alle potenzialità di diffusione dei messaggi e degli strumenti comunicativi utilizzati.

2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative o per attività programmate.

3. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 11 - Concessione di patrocini in casi eccezionali

1. L'Amministrazione Comunale può concedere il proprio patrocinio in deroga ai criteri stabiliti ai precedenti articoli, per iniziative, anche con profili commerciali e lucrativi, di particolare rilevanza per la comunità locale o comunque finalizzate a portare in evidenza in termini positivi l'immagine del Comune, qualora ricorrano condizioni eccezionali.

2. Il provvedimento di concessione del patrocinio nei casi previsti dal precedente comma contiene una motivazione specifica che pone in evidenza i vantaggi per l'Amministrazione

e per la comunità locale derivanti dall'associazione della propria immagine all'iniziativa patrocinata.

Art. 12 - Limitazioni all'ambito di applicazione ed esclusioni

1. L'Amministrazione Comunale non concede patrocini:

- a) per iniziative di carattere politico,
- b) per iniziative a fine lucrativo sviluppate con attività commerciali o d'impresa, fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 11;
- c) per iniziative palesemente non coincidenti con le finalità istituzionali del Comune.

2. Il patrocinio, in ragione della sua natura, non costituisce in alcun modo strumento per sponsorizzare attività o iniziative.

3. Il Comune può in ogni caso ritirare il proprio patrocinio a un'iniziativa quando gli strumenti comunicativi della stessa o le modalità di svolgimento dell'evento possano risultare incidenti in modo negativo sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 13 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza, conforme ad apposita modulistica predisposta dal servizio competente, con almeno 20 (venti) giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.

2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:

- a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa,
- b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa,
- c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale e i altri contesti,
- d) i principali strumenti comunicativi utilizzati per pubblicizzare l'iniziativa.

3. Il Servizio competente provvede all'istruttoria del procedimento; ha la facoltà di chiedere integrazioni e/o documentazioni relative al contenuto della domanda di concessione del patrocinio.

4. Il patrocinio viene formalmente concesso con delibera della giunta comunale, valutata la rispondenza dell'iniziativa alle finalità ed agli obiettivi dell'ente pubblico.

5. L'atto di concessione del patrocinio deve disciplinare la modalità e gli ambiti con cui il soggetto può utilizzare lo stemma ed il nome del comune.

6. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del Comune in relazione all'iniziativa patrocinata.

7. Unitamente alla comunicazione di concessione del patrocinio, il servizio competente invia un disciplinare sintetico delle modalità di utilizzo in attuazione del presente regolamento.

Art. 14- Obblighi del beneficiario, e modalità di utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. La concessione del patrocinio obbliga il beneficiario a menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa (manifesti, comunicati stampa, opuscoli, pubblicazioni e cataloghi).
2. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione;
3. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.
4. Copia di tutta la documentazione che contenga espressa menzione del patrocinio comunale dovrà tempestivamente essere trasmessa al Servizio competente, anche per gli eventuali aspetti di rappresentanza dell'Ente patrocinante.
5. La concessione del patrocinio comporta automaticamente:
 - a) l'autorizzazione all'uso del logo del Comune di Borgo a Mozzano su tutto il materiale promozionale dell'iniziativa/manifestazione,
 - b) l'esenzione della tassa di affissione,
 - c) l'autorizzazione ad usare gli eventuali spazi pubblicitari messi a disposizione per la specifica iniziativa da parte del Comune,
 - d) la fruizione di eventuali riduzioni tributarie che scaturiscono dalla realizzazione dell'iniziativa, a termini di legge e dei regolamenti comunali vigenti.**

Art. 15 - Patrocinio associato a forme di sostegno economico

1. Qualora la domanda di patrocinio sia associata un'istanza per l'ottenimento di forme di sostegno economico, quali contributi o sovvenzioni, l'Amministrazione Comunale valuta distintamente le richieste presentate, realizzando due specifiche istruttorie.
2. La concessione del patrocinio non comporta necessariamente l'erogazione della forma di sostegno economico, che viene valutata con riferimento ai criteri definiti dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati.

Art. 16 – Istituzione e tenuta del Registro dei patrocini

1. Con il presente regolamento viene istituito il registro dei patrocini.
2. Il Servizio competente cura la tenuta del registro di cui al primo comma, sul quale andranno annotati cronologicamente, tutti i riconoscimenti accordati, i soggetti beneficiari e gli obblighi assunti dagli stessi in ordine alle modalità di concessione del patrocinio. Nel rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 196/2003 ciascun beneficiario è indicato nominativamente, con dati anagrafici e codice fiscale, se persona fisica e con la denominazione della società o ente e la partita IVA o codice fiscale, se persona giuridica.
3. Tale registro dovrà essere redatto per settori di intervento.
4. La pubblicità del registro viene assicurata dal responsabile del procedimento competente alla predisposizione, approvazione ed aggiornamento dell'albo dei beneficiari

di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque natura erogati in ogni esercizio finanziario dal Comune di Borgo a Mozzano.

5. I termini e le modalità di pubblicazione sono quelli previsti dal vigente regolamento in materia di erogazione di sovvenzioni e contributi.

6. Il contenuto del registro patrocini è inserito a cura del responsabile del procedimento nel sito web del comune, al fine di consentirne la consultazione permanente e gratuita, ai sensi dell'art.2 del D.P.R. 7 aprile 2000, n.118.

7. La consultazione del registro patrocini presso l'ufficio relazioni con il pubblico è aperta a chiunque ne abbia interesse.

CAPO IV – Adesione del Comune a soggetti senza finalità di lucro

Art. 17 - Adesione del comune soggetti senza finalità di lucro con onere economico.

1. L'amministrazione comunale può concedere, in via generale, l'adesione ad associazioni, fondazioni o enti, anche non riconosciuti, non perseguenti finalità di lucro.

2. L'atto con cui si dispone l'adesione, ovvero atti successivi, possono prevedere la stipulazione di specifiche convenzioni, l'erogazione di quote sociali o la realizzazione di specifiche iniziative in collaborazione tra il soggetto e l'amministrazione.

3. Qualora l'adesione ad un soggetto senza finalità di lucro comporti oneri economici pluriennali per il comune, l'adesione deve essere prevista in atti fondamentali del consiglio comunale.

Art.18 – Partecipazione a Comitati d'Onore o altri soggetti senza onere economico

1. Il Sindaco può autorizzare la partecipazione del Comune in Comitati o altri soggetti privi di finalità di lucro destinati a conferire prestigio e rilevanza a manifestazioni sociali e culturali.

2. L'adesione ai soggetti indicati al comma 1 è richiesta dai promotori dell'iniziativa con istanza motivata diretta al Sindaco.

3. La richiesta di adesione viene istruita e proposta dal Responsabile del servizio competente individuato in relazione alle finalità del Soggetto richiedente l'adesione.

4. I promotori od organizzatori delle manifestazioni od iniziative alle quali il Comune aderisce ne danno atto nella documentazione e negli atti ad essa relativi.

CAPO V – Disposizioni finali

Art. 19 Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali

1. Il presente Regolamento viene pubblicato all'Albo Pretorio ed entra in vigore dopo 15 giorni dalla sua pubblicazione e viene inserito nel sito Internet dell'Ente.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento é abrogata qualsiasi disposizione del Comune incompatibile alle sue norme, con particolare riferimento alle norme regolamentari in vigore, precedentemente all'adozione del presente regolamento, in materia di patrocinio